Chi ama la vita
non spreca l'acqua

A.M.A.M. SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

REGOLAMENTO

SERVIZIO

IDRICO

INTEGRATO

Approvato dal CdA il 28/05/2025

INDICE

Premessa

Parte I – Condizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni generali

Art. 3 – Somministrazione del servizio

Art. 4 – Tutela della risorsa idrica

Art. 5 – Validità delle disposizioni

Parte II – Regolamento idrico

Capo I – Disposizioni generali

Art. 6 – Definizioni

Art. 7 – Tipi di fornitura

Art. 8 – Forniture comunali per uso di pubblici servizi

Art. 9 – Divieto di utilizzo dell'acqua destinata ad uso pubblico

Capo II – Procedura di allacciamento

Art. 10 – Richiesta di fornitura idrica

Art. 11 - Fornitura nel caso di utente con morosità pendenti

Art. 12 – Preventivo di allaccio

Art. 13 – Fornitura servizio in zone urbane non servite dalla rete idrica

Art. 14 – Fornitura del servizio con allacci lungo linee foranee

Art. 15 – Nuovi insediamenti abitativi

Capo III – Aspetti relativi al contratto di utenza

Art. 16 – Avvio della fornitura

Art. 17 – Anticipazione consumi

Art. 18 – Titolarità

Art. 19 – Durata

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Art. 21 – Fatturazione

Art. 22 – Recesso

Art. 23 – Successione nel contratto

Art. 24 – Subentro

Art. 25 – Fallimento dell'utente

Art. 26 – Sospensione della fornitura (morosità e altri casi)

Art. 27 – Ritardati pagamenti

Art. 28 – Riattivazione utenza per cessata morosità

Art. 29 – Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

Art. 30 – Erogazioni provvisorie e cantieri

Art. 31 – Prelievi abusivi

Art. 32 – Interruzione del servizio

Art. 33 – Reclami

Art. 34 – Addebiti vari

Capo IV – Norme tecniche

Art. 35 – Pressione di distribuzione

Art. 36 – Allacciamenti

Art. 37 – Apparecchi di misura

Art. 38 – Impianti interni di acquedotto

Art. 39 – Impianti di pompaggio e serbatoi di accumulo

Capo V – Verifiche e controlli

Art. 40 – Letture, verifiche e guasti interni

Art. 41 – Risarcimento danni derivanti da infiltrazioni

Art. 42 – Prescrizioni e controlli

Parte III – Raccolta e trattamento delle acque reflue

Art. 43 – Ambito di vigenza

Art. 44 – Definizioni

Art. 45 - Obbligo d'allacciamento

Art. 46 – Autorizzazione allo scarico

Art. 47 – Allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 48 - Esecuzione delle opere d'allacciamento

Art. 49 – Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura

Parte IV – Norme finali

Art. 50 - Entrata in vigore

Art. 51 – Modifiche al rapporto

Art. 52 – Variazioni al Regolamento

Art. 53 – Utenze preesistenti

Art. 54 – Rinvio

Allegati

ALLEGATO A – COSTI CONTRATTUALI E PENALITA' PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO B - TARIFFARIO DEI SERVIZI TECNICI E ACCESSORI

Premessa – AMBITO DI EFFICACIA

Il presente regolamento ha valore nell'ambito oggettivo e soggettivo di pertinenza

a. Ambito Oggettivo

Il Regolamento si applica alle utenze che fruiscono del Servizio Idrico Integrato (SII), ubicate nel territorio di competenza comunale di Messina, in ossequio alla vigente normativa in materia di gestione delle acque e dell'ambiente, nonché di gestione dei servizi pubblici locali a rete.

b. Ambito Soggettivo

L'AMAM Spa, che in seguito verrà denominata anche "Gestore", ai sensi dell'art. 74, lett. r, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il "Gestore del Servizio Idrico Integrato" ovvero il soggetto che "*gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale ovvero il Gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio Idrico Integrato*".

Il Gestore del S.I.I. ha i compiti e le attribuzioni indicati nel Contratto di Servizi tra Comune di Messina e AMAM SpA e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative previste dal D.Lgs. 152/2006, sezione III e s.m.i.

Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione del S.I.I., ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nel Contratto di Servizi, nelle disposizioni attuative definite dall'Ente controllante e dall'Autorità di Ambito Idrico (ATI Messina) nel Piano d'Ambito e nei documenti e atti che lo stesso organismo promana.

Il presente Regolamento disciplina dunque le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente finale ed è soggetto a revisione triennale, salvo le modifiche necessarie per il costante adeguamento alle normative di settore e alla disciplina specificamente emanata dall'ARERA, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel testo, sentite anche le Associazioni dei Consumatori.

AMAM SpA eroga acqua potabile con il sistema di misurazione dei consumi conforme agli standard dell'Unione Europea e garantisce la massima qualità del prodotto e delle procedure osservate nella gestione del servizio.

Le norme contrattuali contenute nella Parte I sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai contratti relativi ai servizi di fognatura e depurazione degli scarichi civili e industriali

PARTE I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore con riferimento ai rapporti con gli utenti stabiliti nell'ossequio delle norme di legge, del contratto di servizi tra Comune di Messina e AMAM e la regolamentazione dell'Autorità di ambito idrico provinciale, ATI Messina.

Oltre che dalle norme poste dall'ordinamento giuridico vigente, i diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento e dalle disposizioni e presidi posti a tutela del Consumatore dall'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) istituita, ai sensi della legge n.481/95, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo dell'attività dei gestori dei servizi pubblici locali a rete.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti in ragione dell'esigenza di dover aggiornare le procedure, i prezzi/costi, la modulistica necessaria a rendere sempre efficace l'impianto normativo aziendale afferente l'esercizio del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2 – Definizioni generali

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, che si applicano così come previste dalle delibere ARERA 655/2015/R/idr e 917/2017/R/idr e successive modifiche ed integrazioni:

Allacciamento idrico: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

ARERA: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n.481/95**;** è l'acronimo di **A**utorità di **R**egolazione per **E**nergia **R**eti e **A**mbiente (**ARERA**), un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza

e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente finale, e la successiva comunicazione al gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore (contatore).

Autorità di Ambito: la forma di cooperazione tra Comuni ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha compiti di regolamentazione nel territorio in cui va svolto il servizio idrico integrato.

Carta del Servizio Idrico Integrato: allegato del contratto di utenza, come parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Gestore e i singoli utenti, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27.1.1994 e dal D.P.C.M. 29.4.1999, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato".

Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono**:** è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio per cui si intende regolato il rapporto tra Utente e Gestore per la somministrazione a prestazione continuativa del Servizio Idrico Integrato. In via normale, il rapporto si instaura con la sottoscrizione del contratto di adesione, salvo i casi in cui vi sia l'utilizzo di fatto del servizio con regolarizzazione successiva ed efficacia retroattiva a far data da quando è stata fruita la prestazione in oggetto.

Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione

Deposito cauzionale: è l'importo versato dall'utente finale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso. Esso si calcola, in ragione della regolamentazione ARERA, sulla base del consumo medio storico per tipologia di utenza ed è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità. Per le nuove utenze il parametro di riferimento sarà quantificato nel valore medio dei consumi stimato in ragione della tipologia di utenza e per le domestiche in litri 50 giornalieri fruiti dalla singola persona servita per ciascun punto servito.

Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.

Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;

Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso e l'apposizione dei sigilli al misuratore di flusso.

Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

Dati di misura: sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato.

Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente finale

Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore/AMAM S.p.A.): il soggetto che in base all'art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006, gestisce il Servizio Idrico Integrato.

Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati.

Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità.

Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.

Gruppo di misura o misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.

Indennizzo automatico: è un importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità.

Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della conduttura espressa in atmosfere.

Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri

Misura di processo: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono.

Misura di utenza: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è

consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.

Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).

Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore d'utenza e dei rubinetti d'intercettazione.

Perdita occulta: Una perdita occulta è una perdita che si genera nell'impianto privato dell'utente finale a valle del misuratore del SII, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

Portata: misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

Punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto interno privato (insieme di tubazioni e altri elementi installati all'interno della proprietà privata, escluso il contatore). Il punto di consegna si trova solitamente al confine tra proprietà pubblica e proprietà privata, ove è posto il contatore; questo vale sia per utenze singole che per utenze raggruppate (condomini). Per i condomini con contratti singoli, con contatori posti all'interno della proprietà, il punto di consegna è sempre rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata dove è di norma posto il contatore generale.

Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

Ricostruzione del dato di misura: è l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura disponibile, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.

RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR e successive modifiche e aggiornamenti (

Servizio Idrico Integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni

Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Stima del dato di misura: è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici.

Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo. Consiste, dunque, nella riattivazione della fornitura da parte di un nuovo utente, in seguito alla cessazione del contratto da parte dell'utente precedente.

Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

TICSI: è il Testo Integrato Corrispettivi dei Servizi Idrici, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR.

TIUC: è il Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile), di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 137/2016/R/IDR e ss.mm.ii.

TIMSII: Testo Integrato Misura S.I.I., di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR.

Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

Utente finale: è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura idrica per uso proprio di uno o più servizi del Servizio idrico integrato. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali. L'Utente è dunque il consumatore allacciato alla rete e comunque ogni altro soggetto che richieda al gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato.

Utente indiretto: è il cittadino "residente" utilizzatore di una fornitura idrica domestica intestata al condominio;

Utenza condominiale/plurima: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiali sono equiparate a tutti gli effetti alle utenze finali.

Validazione delle misure: è l'attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.

Voltura è la richiesta di intestazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo. Comporta, dunque, solo il cambio di intestatario del contratto per il servizio idrico senza che sia interrotta l'erogazione di acqua.

Zona servita da servizio idrico e /o fognario: è il territorio nel quale esiste una rete idrica pubblica per la distribuzione di acqua ad usi civili e / o una rete fognaria pubblica per usi civili.

Art. 3 – Somministrazione del servizio

Il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Messina è gestito da AMAM, in osservanza di quanto disposto dall'ente controllante e Socio Unico Comune di Messina e dall'Autorità dell'Ambito Territoriale di Messina, ATI Messina, secondo i contratti di fornitura di servizi e le disposizioni di legge in materia, per assicurare gli standard di qualità stabiliti da ARERA

Il presente Regolamento disciplina le norme da attuare ne:

- i rapporti con i clienti/utenti;

- l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (misuratore d'utenza).

Sono eccezionalmente ammesse forniture *a forfait*, con o senza misuratore d'utenza, nei casi d'uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.) o per gli usi per i quali non sia possibile l'installazione del contatore o per difficoltà obiettive di contabilizzazione. Detti casi verranno vagliati dalla Direzione dell'Azienda che li autorizzerà di volta in volta.

Il compenso viene determinato dalle tariffe in vigore all'atto della somministrazione, così come regolate da ARERA e ATI Messina.

AMAM garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico - sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di

potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente finale nel contratto di fornitura.

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.

Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, dalla Carta dei Servizi in vigore e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Utente all'atto della conclusione del contratto ovvero disciplinate da ARERA e dall'Autorità d'Ambito territoriale di Messina.

Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari è a cura e spese del Cliente.

Art. 4 – Tutela della risorsa idrica e corretto uso della fognatura

4. 1 - TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Gestore prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi, l'efficientamento della rete e la segnalazione delle perdite idriche.

Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti

4. 2 - CORRETTO USO DELLA FOGNATURA

L'utente finale si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- ✓ rifiuti solidi triturati;
- ✓ oli e grassi da attività di cucina;
- ✓ medicinali;
- ✓ oli da manutenzioni meccaniche;
- ✓ acidi (ad es. batterie);
- ✓ sostanze da sviluppo fotografie;

- ✓ sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- ✓ colle;
- ✓ vernici;
- ✓ solventi;
- ✓ sostanze pericolose tipo idrocarburi e similari.

4. 3 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il gestore, sulla base degli impegni contenuti nella Contratto/Convenzione di Gestione, deve tendere a:

− estendere ed adeguare le reti di acquedotto e fognatura e realizzare ed adeguare gli impianti di depurazione;

− favorire il collegamento delle utenze alle reti;

− con riferimento alle nuove costruzioni, stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare

− approvvigionare acqua con il sistema a misuratore, ad opportuna pressione e senza interruzioni

- aggiornarsi e attenersi alle prescrizioni che tendono al miglioramento costante dell'efficienza del SII e alle disposizioni che favoriscano il rapporto contrattuale con l'utenza

Art. 5 – Validità delle disposizioni

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva approvazione dell'Ente di governo.

PARTE II

REGOLAMENTO IDRICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, in ambito idrico, valgono le seguenti definizioni:

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di Risorse idriche, riportate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è normalmente costituita dal contatore di consumi.

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza. Comprende, secondo quanto previsto nell'**Allegato B** al Regolamento:

1. l'opera di presa dalla condotta principale,
2. la tubazione,
3. i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura,
4. il contatore di consumi.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal contatore di consumi (definito all'art. 37); quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica e determinato da un rubinetto di intercettazione, di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto.

Art. 7 – Tipi di fornitura

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da un contatore.

L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente.

Le forniture di acqua potabile possono essere concesse per usi civili, ai quali corrispondono differenti categorie contrattuali e connesse differenziazioni tariffarie, così come disciplinate dagli Allegati al presente Regolamento.

Art. 8 – Forniture comunali per uso di pubblici servizi

Le forniture per uso pubblico riguardano l'erogazione di acqua ad impianti ed edifici destinati a soddisfare esigenze comunali di pubblico interesse quali:

- **edifici ed impianti comunali destinati a pubblici servizi** o a finalità di interesse pubblico, **gestiti direttamente dall'Ente locale e/o da AMAM SpA**;

- **fontanelle, bocche d'innaffiamento stradale, giardini pubblici ed idranti stradali**.

In entrambi i casi, la realizzazione dell'allaccio è effettuata da AMAM su richiesta e a spese dell'Ente proprietario, salvo diversa pattuizione e/o convenzione specifica, comportando comunque la stipula di regolare contratto di fornitura.

I consumi sono di norma addebitati all'Ente richiedente in base a misurazione con l'utilizzo di contatori ed eccezionalmente, in caso di forniture provvisorie (manifestazioni, feste ecc.), potranno essere fatturati a forfait.

Art. 9 – Divieto di utilizzo dell'acqua destinata ad uso pubblico

Salvo specifiche autorizzazioni, è fatto divieto di prelievo dell'acqua:

- dalle fontanelle pubbliche attraverso qualsiasi forma di collegamento, con lo scopo di convogliare l'acqua in altri siti;

- dalle bocche d'innaffiamento stradale e del verde pubblico;

- dagli idranti antincendio installati nelle strade.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa dandone comunicazione ad AMAM SpA entro 24 h, affinché la stessa possa provvedere a riapplicare i sigilli.

Il Gestore non assume nessuna responsabilità circa la funzionalità delle bocche antincendio che vanno manutenute a carico dell'Ente proprietario.

In caso di violazione al presente articolo si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento (**Allegato A**).

CAPO II – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

Art. 10 – Richiesta di fornitura idrica

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo e l'attivazione è conseguente alla stipula dell'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente (di cui richiedere voltura nella titolarità contrattuale o riattivazione di un'utenza cessata) l'interessato, dovrà:

- presentare regolare domanda ad AMAM SpA;

- provvedere al pagamento dei costi di attivazione e allaccio.

Le modalità di formulazione delle istanze, le procedure di riscontro e la modulistica da utilizzare nelle fattispecie contrattuali che disciplinano la fornitura idrica sono indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato e disciplinate altresì dalle previsioni degli allegati al presente Regolamento, in coerenza con i parametri e le procedure di qualità in corso di implementazione, nel rispetto della Norma UNI EN ISO 9001:2015. Di essi si dà pubblicità sul Sito istituzionale www.amam.it, e accessibilità presso gli sportelli e gli uffici al pubblico.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire e il perfezionamento della procedura di attivazione prevede la definizione di quanto necessario, su piano tecnico e amministrativo, ovvero il preventivo delle opere necessarie e dei costi, secondo quanto previsto negli **Allegati A** e **B.**

AMAM SpA potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

La domanda di allacciamento decade invece qualora il preventivo stilato non sia stato accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso documento.

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona, fisica o giuridica, che fornisca idonea documentazione relativa al titolo attestante, in suo capo, la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto da AMAM SpA, in ragione delle diverse tipologie contrattuali, viene firmata dall'interessato il quale, sottoscrivendola, accetta anche tutte le disposizioni del presente Regolamento.

L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere corredata dai documenti necessari richiesti e in essa deve essere dichiarato anche l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

Sottoscrivendo la domanda di somministrazione, il Cliente riconosce che tutto quanto costituisce impianto di acquedotto, a monte del punto di consegna compreso, come definito al precedente art. 2, è di pertinenza di AMAM SpA in qualità di Gestore, che può disporne in qualsiasi momento, anche per forniture a terzi.

Il Gestore si impegna ad accettare le richieste ad esso pervenute, nei limiti della capacità delle rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico.

AMAM SpA, nel caso di comprovati motivi tecnici, o per l'ubicazione dell'utenza, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, potrà accogliere la richiesta subordinandola al pagamento delle spese per l'esecuzione delle opere necessarie. In tali casi il Gestore provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

Sono legittimati a presentare l'istanza di allacciamento i regolari possessori o detentori di unità immobiliari, ovvero i soggetti che godano legittimamente del possesso dell'immobile ovvero del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione (anche per assegnazione della casa coniugale in forza del provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di giudizio di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), assegnazione di alloggio popolare, successione in corso di registrazione, locazione (in forza di contratto registrato, fatta eccezione per i contratti transitori di durata inferiore ai trenta giorni, per i quali la registrazione non è prevista), comodato (in forza di contratto registrato o, comunque, in via di registrazione) e abitazione per decesso del convivente di fatto.

La documentazione comprovante lo status legittimante dovrà essere fornita in originale o copia autentica o, comunque, mediante il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e successivo perfezionamento del corredo documentale richiesto.

A tutti i contraenti verrà applicato un deposito cauzionale, così come meglio previsto nel presente Regolamento, in conformità ai criteri regolatori dell'ARERA, in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo.

I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile, ad un appartamento o ad un terreno può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo l'immobile nel quale deve essere

utilizzato il servizio, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

b) L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili o terreni diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili o terreni appartengono allo stesso proprietario. Per "immobile" si intende ogni fabbricato al cui servizio è posta la fornitura idrica.

c) Ad ogni immobile, appartamento o terreno deve corrispondere un contratto diverso di fornitura e deve essere installato un diverso misuratore d'utenza, prevedendo un ulteriore misuratore d'utenza per le eventuali parti comuni.

d) In presenza di un immobile con più appartamenti, qualora risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso dotare ogni appartamento di un misuratore d'utenza differente, il contratto per la fornitura dell'acqua è intestato come segue:

   - nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri;

   - in caso di Condomini formalmente costituiti, per le parti comuni, il contratto di fornitura sarà stipulato all'Amministratore di condominio;

e) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale e deve attenersi alle norme e documentazioni previsti nella modulistica e nella Carta dei servizi.

Nei casi eccezionali in cui siano concesse "Forniture Temporanee a Forfait" il contratto viene stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all'anno.

Per tali Forniture temporanee *a forfait* il pagamento del compenso, indicato sul contratto e determinato sulla base dei giorni richiesti e delle tariffe in vigore, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto stesso.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti e agli allacciamenti sono a carico degli utenti finali.

Art. 11 - Fornitura nel caso di utente con morosità pendenti

Fermo restando quanto stabilito nella Carta del Servizio Idrico Integrato in tema di morosità, il Gestore, in vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

Art. 12 – Preventivo di allaccio

A seguito della richiesta di allaccio alla rete, AMAM SpA predisporrà un preventivo che sarà consegnato al richiedente.

Gli oneri di allaccio saranno determinati, in base alle tabelle riportate nell'**Allegato B**, in modo forfettario per le utenze ricadenti nelle zone servite dal servizio idrico-fognario; a misura in tutti gli altri casi.

Nel preventivo saranno indicati:

- ⇒ la descrizione sommaria dei lavori da realizzare;
- ⇒ i corrispettivi forfettari o a misura richiesti;
- ⇒ gli adempimenti necessari da parte del richiedente;
- ⇒ la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura. I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Trascorso il periodo di validità (pari a mesi tre), il preventivo perderà efficacia e l'utente ancora interessato all'allaccio potrà richiedere l'aggiornamento del preventivo stesso.

AMAM SpA provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell'utente, dei costi indicati nel preventivo. Con successivo provvedimento il AMAM SpA, in conformità alle deliberazioni ARERA in materia, individua casi particolari in cui sono possibili delle forme di dilazione di pagamento e ne dà pubblico avviso sul proprio Sito istituzionale e presso gli Sportelli e gli Uffici al pubblico.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili al Gestore, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento del preventivo stesso.

Art. 13 – Fornitura servizio in zone urbane non servite dalla rete idrica

L'erogazione del servizio potrà avvenire nelle strade ricadenti nella zona servita da pubblico servizio idrico- fognario.

È tuttavia possibile erogare il servizio, previa autorizzazione del Comune, nelle strade non ancora canalizzate e nelle more degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito a condizione che il richiedente, previa autorizzazione del Gestore, realizzi a propria cura e

spese la condotta che, una volta collaudata, passa in proprietà al Comune che la cede in uso al Gestore.

Gli allacci potranno essere realizzati dal Gestore con oneri calcolati a misura in base a quanto stabilito nell'**Allegato B**. In alternativa, il richiedente potrà optare per corrispondere anticipatamente al Gestore il corrispettivo stabilito dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco della condotta di distribuzione, oltre alle spese di derivazione.

Le condotte potranno essere posate esclusivamente su suolo pubblico o area espressamente asservita. Le nuove opere così realizzate restano in uso del Gestore che potrà disporne anche per ulteriori derivazioni ed estensioni.

Art. 14 – Fornitura del servizio con allacci lungo linee foranee

Gli allacci lungo le linee foranee potranno essere concessi eccezionalmente, previa valutazione idraulica a cura dell'Area Esercizio con approvazione da parte del Direttore Generale dell'ATI Messina.

Art. 15 – Nuovi insediamenti abitativi

Per i nuovi insediamenti abitativi il progetto delle reti idriche e fognarie deve essere approvato da AMAM SpA.

La presa in gestione da parte di AMAM SpA di nuovi impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato, è subordinato:

- ⇒ al parere sul progetto delle opere;
- ⇒ alla conformità al progetto delle opere realizzate, attestata da elaborati planoaltimetrici e descrittivi finalizzati ad individuare esattamente le opere realizzate;
- ⇒ all'accertamento tecnico positivo delle opere disposte da AMAM SpA.

I progetti devono essere redatti secondo le prescrizioni riportate nel presente capo e contenere almeno i seguenti elaborati: planimetria generale, profilo longitudinale, particolari costruttivi, relazione di calcolo e verifica idraulica e statica degli impianti.

L'allacciamento delle opere di acquedotto e di fognatura alle reti in esercizio è autorizzato esclusivamente dopo l'accertamento tecnico delle opere realizzate.

Gli impianti devono essere eseguiti su suolo pubblico. Eccezionalmente è consentito l'attraversamento di proprietà private, previa costituzione di servitù di acquedotto permanente sul fondo da attraversare a favore del Gestore, consentendo il libero ed

incondizionato accesso al fondo asservito per qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, ispezione e per qualsiasi necessità tecnica da parte del Gestore.

CAPO III – ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

Art. 16 – Avvio della fornitura

La fornitura dell'acqua potabile è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

Il contratto di fornitura sarà stipulato solamente dopo l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per la realizzazione dell'allacciamento.

Le spese di bollo e i relativi diritti inerenti al contratto sono a carico del richiedente, così come disciplinato negli Allegati al presente Regolamento.

Il Gestore ha facoltà di rifiutare con atto motivato la domanda di fornitura o eventualmente subordinarla a determinate prescrizioni. Le cause di rifiuto possono riguardare:

- ⇒ l'assenza delle autorizzazioni prescritte per legge, quale in primis la concessione edilizia;
- ⇒ il mancato pagamento dei costi di allaccio così come da preventivo;
- ⇒ il mancato pagamento dell'intero debito pendente a carico del medesimo soggetto o di proprio convivente o familiare convivente, all'interno dell'Ambito territoriale, salvo il caso sia in corso un piano di rientro;
- ⇒ la mancata regolarizzazione contrattuale con accollo del pagamento dei consumi dell'eventuale allaccio irregolare non censito con o senza contatore.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, riferita a qualsivoglia aspetto del contratto stipulato.

Laddove si abbia un uso dell'acqua destinato a diverse esigenze, l'utente deve provvedere a stipulare contratti distinti per ogni esigenza e categoria contrattuale, con la posa di contatori distinti; diversamente, il Gestore procederà all'applicazione della tariffa superiore.

Art. 17 – Anticipazione consumi

Per eventuali danni arrecati ai propri impianti o per somme non pagate a qualsiasi titolo dall'utente, il Gestore richiederà, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, un'anticipazione articolata con le modalità di pagamento descritte nell'**Allegato A**.

Le utenze comunali ad uso di pubblici servizi restano esentate dall'anticipazione sui consumi.

L'anticipazione, così depositata senza pregiudizio di ogni ulteriore azione per il recupero del maggior credito e di ogni diverso diritto, compreso quello della sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità, sarà restituita al momento della risoluzione del contratto in assoluta assenza di pendenze debitorie.

Qualora la somma da versare a titolo di anticipazione sui consumi sia superiore a € 5.000 potrà essere consentita la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 18 – Titolarità

Il contratto d'utenza è intestato di norma al legale utilizzatore; il titolo in base al quale è richiesto il servizio di fornitura di acqua potabile deve essere attestato, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

In caso di morosità pendente, il Gestore potrà richiedere, al momento della richiesta del subentrante, di visionare l'atto di proprietà, il contratto di locazione o altro documento attestante la data di inizio del possesso dell'immobile per accertare eventuali competenze, da saldare preventivamente, in capo al soggetto richiedente la fornitura.

Nel caso di forniture effettuate a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante della persona giuridica.

La fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi.

Nel caso di nuovi insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, devono essere stipulati contratti individuali di utenza a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore, nei casi eccezionali in cui l'installazione delle singole prese dovesse risultare tecnicamente impossibile o eccessivamente onerosa a giudizio del Gestore.

Di norma non saranno più attivabili contratti di utenza condominiale se non relativamente a quelli che, a cura dei rispettivi amministratori, potranno essere richiesti per i soli usi connessi alla gestione delle parti comuni. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata.

Per le prese condominiali già esistenti, quando la domanda di fornitura sia conseguente al frazionamento di utenza principale e questa risulti gravata da morosità, il Gestore subordina al saldo delle fatture non pagate l'attivazione delle nuove forniture derivate dalla separazione.

In tal caso, un utente 'indiretto' proveniente da una fornitura plurima condominiale può fare richiesta di stipula di contratto di utenza per l'allaccio di un contatore singolo ma dovrà provvedere a sue spese a fornire un punto di allaccio in una zona accessibile. Non può in nessun modo richiedere l'installazione del misuratore all'interno della proprietà privata (per esempio cortile o balcone).

Qualora l'utenza condominiale sia in regola con i pagamenti fino all'ultima fattura emessa da AMAM, l'utente può immediatamente fare la richiesta attraverso il call center, le procedure web o recandosi presso gli uffici di AMAM. La richiesta in tal caso rientra nelle modalità previste dal presente Regolamento.

Qualora l'utenza condominiale non sia in regola con i pagamenti pregressi o abbia ricevuto comunicazioni e/o solleciti e/o diffide di pagamento contestando la morosità, affinché l'utente indiretto possa distaccarsi dalla fornitura condominiale occorre che:

1. Il Condominio deliberi in assemblea la ripartizione del debito per ognuno dei condomini;
2. L'utente indiretto che intenda staccarsi e contrarre individualmente paghi la quota spettante come da delibera nelle forme previste (ivi compresa la rateizzazione prevista dal presente Regolamento e disciplinata dalla Carta SII);
3. Se il nuovo utente richiede una rateizzazione prevista dal regolamento, è necessario che insieme al contratto venga allegata la scrittura privata in cui riconoscerà il debito restante quale debito della nuova utenza, obbligandosi individualmente al pagamento.

Nel caso in cui l'utenza condominiale presenti morosità pregresse, ma l'utente che richiede l'attivazione di una nuova presa risulti estraneo al debito, l'amministratore sarà tenuto a rilasciare un'apposita certificazione attestante l'estraneità dell'utente rispetto agli importi insoluti.

Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e, in ogni caso, alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato ai precedenti commi, seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente finale è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Nei casi eccezionali in cui siano concesse "Forniture Temporanee a Forfait" il contratto viene stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all'anno.

Per tali Forniture temporanee a forfait il pagamento del compenso, indicato sul contratto e determinato sulla base dei giorni richiesti e delle tariffe in vigore, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto stesso.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Il contratto di nuova utenza viene stipulato una volta concluse le procedure di allacciamento alla rete e all'apposizione del misuratore al punto di consegna. Esse prevedono, sulla scorta della richiesta di nuova utenza, la formulazione del preventivo da parte di AMAM SpA e, una volta accettato, al pagamento delle somme ivi previste, così come definite nella Carta dei Servizi e reso noto dagli uffici competenti.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei diritti di allaccio previsti e/o il versamento della prima somma pari al 30% delle spese previste in preventivo (valido per il tempo di mesi tre dalla data di invio) già accettato, ovvero nel caso in cui l'utente finale non abbia accettato il preventivo

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti finali.

Una volta stipulato il contratto di fornitura idrica, l'utente può richiedere il rilascio del certificato di regolare allaccio alla rete idrica.

Per ottenerlo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Presentare l'apposito modulo di richiesta, disponibile sul sito del gestore
2. Allegare al modulo tutta la documentazione richiesta, come indicato nel modulo stesso.
3. Aver effettuato il pagamento degli oneri di allacciamento
4. L'utenza deve essere correttamente intestata, ovvero, il contratto deve risultare intestato a chi detiene il titolo sull'immobile (proprietario, inquilino, ecc.).
5. In caso di allaccio condominiale (presa plurima), la richiesta deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 19 – Durata

Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del contatore.

I contratti per la fornitura dell'acqua si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti, da rilasciare in forma scritta.

In casi particolari che dovranno, comunque, essere stati indicati esplicitamente sul contratto stesso, potranno essere disposte forniture con durata prefissata all'interno dell'anno solare e s'intenderanno risolti automaticamente alla scadenza del termine concordato.

La cessazione della fornitura può essere richiesta dall'Utente finale o da persona delegata o erede, nelle forme di legge, compilando il Modulo scaricabile dal sito internet del

Gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, tramite il portale web dedicato agli utenti, ovvero disponibile da ogni altro canale del Gestore.

La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e, in casi particolari, la rimozione del misuratore e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coinciderà con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura, nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.

Qualora l'Utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.

Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione. Pertanto, nel caso in cui il misuratore d'utenza non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al misuratore d'utenza al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti di legge la volontà di disdetta espressa dall'utente finale, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Nel caso di disdetta comunicata in forma scritta dall'Utente-locatario, unitamente alla delega formale del proprietario dell'immobile fornito, il Gestore verrà sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

Con la fattura di chiusura il Gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'Utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Qualora l'importo dovuto dall'Utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

Nel caso di allacciamenti realizzati prima del 01.01.2006 e non normalizzati direttamente dal Gestore, trascorsi 60 giorni dalla disattivazione della fornitura, il Gestore, qualora non venga stipulata una nuova scrittura, potrà, in relazione ad un principio di tutela della rete pubblica, sia in termini di perdite idriche sia in termini di qualità dell'acqua,

eventualmente procedere, a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell'allacciamento.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto quando, nelle ipotesi previste dall'art. 26 siano trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione della fornitura, senza che siano cessate le cause che hanno dato luogo all'interruzione del servizio.

Il contratto, inoltre, è risolto per:

1. inagibilità o inabitabilità dell'immobile dichiarata da parte dell'autorità competente;
2. demolizione dell'immobile;
3. revoca dell'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Art. 21 – Fatturazione

Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito. È cura dell'utente comunicare al Gestore qualunque variazione relativa all'indirizzo dichiarato per il recapito della corrispondenza.

È fatto obbligo all'utente di accertare le cause della mancata ricezione della fattura e richiedere un duplicato, al fine di evitare l'applicazione di mora ed interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti devono essere eseguiti con versamento su conto corrente postale intestato al Gestore o con ogni modalità alternativa che il Gestore attiverà e di cui fornirà tempestiva informazione all'utenza servita. Il Gestore in casi particolari può concedere modalità di pagamento rateizzato.

Art. 22 – Recesso

L'utente che intenda recedere dal contratto di somministrazione dovrà presentare regolare richiesta di disdetta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, e riportando in esso:

- il numero d'utenza, matricola contatore e lettura finale;

- tutti i dati necessari per l'individuazione univoca dell'utenza stessa;
- l'indirizzo ove recapitare la fattura a saldo.

Il Gestore, nei tempi stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato, provvederà:

- alla lettura degli ultimi consumi;
- all'apposizione dei sigilli o all'eventuale rimozione del contatore e alla chiusura della presa ove ritenuto necessario ovvero opportuno dal Gestore.

L'utente è tenuto al pagamento dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore; con la medesima fattura il Gestore provvederà, previo accertamento di eventuali morosità da compensare, all'accredito all'utente dell'anticipazione dei consumi precedentemente versata e all'addebito di eventuali precedenti fatture non pagate.

Il titolare dell'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di somministrazione quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile: la mancata comunicazione comporta l'assunzione in solido, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato.

Nel caso in cui il recedente del contratto per qualsiasi ragione non consenta tale accesso, il Gestore provvederà ad effettuare lo slaccio dell'utenza, con scavo in sedime stradale, intercettando la diramazione ed addebitando le relative spese all'utente in recesso.

Art. 23 – Successione nel contratto d'utenza

È prevista la stipula di un nuovo contratto a valere su prese esistenti, senza modificare il codice di utenza, in tutti i casi in cui la Legge consente la successione contrattuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente articolo disciplina le successioni ereditarie o le assegnazioni dell'abitazione coniugale in caso di separazione tra coniugi.

Gli aventi titolo sono tenuti a comunicare per iscritto al Gestore la variazione nominativa entro 3 mesi dal momento in cui si è verificata l'insorgenza del diritto e dovranno produrre idonea documentazione anche con autocertificazione ove consentito.

Nel caso in cui l'avente titolo non sia interessato alla prosecuzione del servizio, dovrà provvedere alla disdetta dell'utenza: è comunque responsabile di tutte le somme dovute al Gestore per il servizio precedentemente erogato.

Art. 24 – Subentro e Voltura

a. Subentro

Si ha subentro, previa sottoscrizione del contratto, nei casi in cui la presa esistente debba essere utilizzata da nuovo fruitore, a seguito di riattivazione di una fornitura cessata contrattualmente.

Nei casi in cui il nuovo utilizzatore abbia usufruito del servizio senza tempestiva regolarizzazione (60 gg.) verrà formalizzata la sottoscrizione del contratto quale regolarizzazione della situazione di fatto e quindi con efficacia retroattiva, sicché il nuovo utente sarà tenuto all'adeguamento dell'impianto alle norme tecniche previste dal presente regolamento e al pagamento delle somme dovute dal momento in cui ha acquisito il legittimo possesso dell'immobile in cui sussiste la presa oggetto di traslazione contrattuale.

Nel caso di vendita di unità immobiliare, di cessazione del regolare possesso o di cessazione della regolare detenzione, dove sia già disponibile un contatore chi subentra nella proprietà o nel regolare possesso o nella regolare detenzione deve stipulare un nuovo contratto, versando l'importo stabilito nell'**Allegato A** al presente Regolamento.

Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e il Cliente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti di AMAM SpA.

In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso AMAM SpA di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto.

Gli eredi sono tenuti a disdire il contratto oppure, se si desidera mantenere attiva l'utenza, sono tenuti a stipulare un nuovo contratto: in quest'ultimo caso è dovuto il pagamento della sola imposta di bollo per il nuovo contratto e non saranno addebitate le spese contrattuali come in **Allegato A**.

b. Voltura

Si ha voltura, quando la richiesta di intestazione della fornitura riguarda la variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo. Comporta, dunque, la stipula di un nuovo contratto senza che sia interrotta l'erogazione di acqua.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

a) richiedere all'Utente finale entrante una dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

In tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, e qualora il Gestore eserciti le facoltà previste sopra, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

a) della dichiarazione, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.

In quest'ultimo caso, l'avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

Il Gestore può in ogni caso richiedere all'Utente finale, successivamente alla voltura della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;

b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, corredata da foto del contatore di riferimento, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;

c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000;

d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Nel caso di volture richieste per il decesso dell'intestatario, il Gestore:

a) invia al richiedente e nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;

b) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal Gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura

Art. 25 – Fallimento dell'utente

La fornitura all'utenza non domestica è sospesa nel momento in cui il Gestore ha notizia certa del fallimento dell'utente.

Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. 26 – Sospensione della fornitura (morosità e altri casi)

Il Gestore ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi e nei termini disciplinati dalla Carta dei Servizi e dalle procedure definite da AMAM:

a) ritardato pagamento di quanto dovuto;

b) manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;

c) danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti di proprietà del Gestore;

d) uso della somministrazione diverso da quello stabilito nel contratto di somministrazione;

e) rivendita della risorsa idrica senza autorizzazione;

f) rifiuto o impossibilità all'accesso degli incaricati del Gestore per la lettura dei contatori e la verifica degli impianti;

g) difformità degli impianti interni dalle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;

h) difformità dell'allaccio al presente Regolamento;

i) decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di successione nel contratto, di cui il Gestore sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di successione nel contratto di cui all'art. 23;

j) subentro di fatto non regolarizzato.

Nei casi di cui alla lettera a) si procederà in conformità con quanto previsto da ARERA, e specificamente nel testo unico di *REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO* (REMSI) e nel *TESTO INTEGRATO BONUS SOCIALE IDRICO* (TIBSI), come disciplinato nella Carta dei Servizi di AMAM (in particolare, all'art. 4)

Nei casi di cui alle lettere d) f) g) h) i) j) il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R., ovvero (se richiesto dall'utente) posta elettronica certificata "pec" o

altro mezzo equipollente, preavviso di sospensione contestando la fattispecie ed evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 20 gg. si procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg. prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata "pec" o altro mezzo equipollente il preavviso di distacco immediato.

Per quelle posizioni morose con esito di prima notifica dalle quali si evinca l'impossibilità di recapito all'utente (es. sconosciuto, trasferito, deceduto, casella postale cessata, indirizzo insufficiente, cessata attività, zona non servita o analoghi esiti), l'invio della seconda notifica non è dovuto. In questo caso il Gestore, prima dell'effettiva sospensione della fornitura, contatterà per via telefonica, ovvero per posta elettronica (solo se tali dati sono in possesso del Gestore) l'utente, al fine di comunicargli che se non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 20 giorni, gli sarà interrotta la fornitura.

Il procedimento di sospensione della fornitura si intenderà concluso a seguito di avvenuto decorso del lasso di tempo intercorrente dalla data di scadenza fattura e la scadenza del termine ultimo utile per il pagamento del sollecito, indipendentemente dalla rimozione fisica o sigillo del contatore.

Con la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura l'utente decade dal beneficio del termine per quanto attiene alle fatture emesse.

Nei casi di cui alle lettere b), c), e) la sospensione sarà disposta 48 ore dopo il preavviso da inviare all'utente con raccomandata A.R.

Il Gestore addebiterà all'utente le spese del preavviso, di sospensione e di eventuale riattivazione come indicato nell'**Allegato A** al presente Regolamento.

Art. 27 – Ritardati pagamenti

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori, secondo i parametri di legge.

La misura degli interessi moratori è stabilita come in allegato e soggetta a revisioni.

Art. 28 – Riattivazione utenza per cessata morosità

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario:

- ⇒ di estinguere l'intero debito contratto con il Gestore;
- ⇒ di provvedere al pagamento delle spese di cui all'art. 26;
- ⇒ di sottoscrivere nuovo contratto come previsto dall'art. 20, qualora sia intervenuto il distacco definitivo dell'utenza.

Art. 29 – Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

In riferimento a tutte le utenze idriche di competenza del Gestore, al momento dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e/o rimozione del contatore, il personale di AMAM o da essa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo, nel quale saranno indicati:

- ✓ marca e calibro del contatore,
- ✓ numero di matricola,
- ✓ lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato
- ✓ eventuali dichiarazioni dell'utente.

L'utente, o suo delegato, è tenuto in occasione dell'eventuale appuntamento concordato a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

In caso di assenza dell'utente o suo rifiuto alla sottoscrizione, si procederà ugualmente alle operazioni suddette per le quali sarà redatto apposito verbale che verrà comunque trasmesso all'utente per opportuna conoscenza e adesione.

Art. 30 – Erogazioni provvisorie e cantieri

a) Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alle tariffe di utenze "non domestiche in assenza di quantitativo contrattualmente impegnato".

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

Esse sono inoltre soggette al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

- ⇒ alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla immediata interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata tempestivamente entro 15 gg dalla scadenza del contratto;
- ⇒ l'utente è tenuto al pagamento anticipato delle spese di intervento e di allaccio ed al versamento di un'anticipazione (deposito infruttifero);
- ⇒ nel caso in cui sia possibile effettuare l'installazione di un contatore, il consumo dovrà essere pagato posticipatamente alla rimozione del contatore, con restituzione a conguaglio dell'anticipazione dopo l'accertamento dell'integrità della rete e dell'assenza di qualsivoglia irregolarità;
- ⇒ nel caso in cui non sia possibile installare un contatore, il consumo presunto dovrà essere pagato anticipatamente, in base alle valutazioni effettuate dal Gestore in relazione ai dati forniti dal richiedente.

b) In caso di allacci ad uso cantiere, il contratto avrà durata pari al termine indicato nella concessione edilizia e cesserà automaticamente allo spirare del termine, salvo che l'utente non ne chieda la proroga (entro 30 gg. dalla scadenza) per periodi non superiori a mesi 6.

È responsabilità dell'utilizzatore del servizio comunicare al Gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione d'uso (da cantiere a utenza domestica/non domestica). La variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi precedenti.

Art. 31 – Prelievi abusivi

Tutti i prelievi effettuati dalla tubazione di rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli utilizzi indicati nel contratto di fornitura.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio degli idranti antincendio stradali o quanto espressamente previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste nell' **Allegato A**.

In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 32 – Interruzione del servizio

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua e non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o di diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore, a guasti agli impianti, perdite o indifferibili lavori di manutenzione.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore si impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nei Piani di Comunicazione ivi richiamati e disciplinati altresì dal Piano Triennale di Trasparenza e Integrità aziendale e dal Contratto di Servizi tra AMAM SpA e Comune di Messina.

Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere a propria cura e spese all'installazione di un adeguato impianto di riserva, ove non sia possibile assicurare la distribuzione idrica h 24 mediante rete comunale.

Art. 33 – Reclami

A termini di quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi, è possibile presentare reclamo contro atti o comportamento che impediscano o limitino la piena fruibilità dei servizi previsti contrattualmente o per il mancato rispetto degli standard fissati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Un reclamo può essere presentato dall'utente:

- ⇒ al Numero Verde 800.085584
- ⇒ al numero fisso +39.090. 3687711, a tariffa, da rete mobile o dall'estero;
- ⇒ presso gli Uffici commerciali AMAM;
- ⇒ via lettera inviata all'Ufficio del Servizio Clienti territorialmente competente;
- ⇒ via PEC all'indirizzo amamspa@pec.it con oggetto "RECLAMO";
- ⇒ tramite portale utenti collegandosi al sito internet www.amam.it;
- ⇒ tramite mail all'indirizzo urp@amam.it con oggetto "RECLAMO"

I reclami riguardanti i pagamenti devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza del pagamento della fattura oggetto di reclamo secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

La presentazione del reclamo sospende il pagamento fino al completamento del ricalcolo.

Art. 34 – Addebiti vari

Tutti gli importi dovuti a qualsiasi titolo, le causali degli addebiti all'utente sono riportati negli allegati al presente Regolamento

Gli importi legati a parametri oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità d'Ambito Idrico e/o di ARERA si intenderanno adeguati automaticamente ai relativi casi di riferimento.

CAPO IV – NORME TECNICHE

Art. 35 – Pressione di distribuzione

Il Gestore assicura contrattualmente un livello di pressione di distribuzione pari a 5 m. sul solaio di copertura del piano abitabile più elevato, ed un carico massimo inferiore a 70 m., salvo deroghe normativamente previste che si intendono immediatamente recepite.

L'utente può chiedere la verifica della pressione suddetta: in caso di accertata regolarità del valore l'utente, sarà tenuto al pagamento della somma prevista nell'**Allegato B**.

Art. 36 – Allacciamenti

La realizzazione della diramazione stradale (allacciamento del fabbricato alla rete idrica distributrice) e la posa in opera del contatore con i relativi pezzi speciali è di esclusiva competenza del Gestore, al quale spetta ogni decisione in merito al diametro della tubazione di derivazione dalla condotta principale sino al contatore, alla scelta dei materiali da impiegarsi, alla posizione del contatore ed alle modalità tecniche di esecuzione.

Tutte le opere di prolungamento, potenziamento o diramazione della rete, compreso il contatore, necessarie per la derivazione dalle condotte e l'adduzione all'utenza, sino al limite della proprietà privata e per la sola parte relativa al suolo pubblico, rimangono di proprietà del demanio comunale anche se costruite a spese e con contributo degli utenti e restano in uso al Gestore, che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni, e sono, pertanto, vietate manomissioni agli utenti o a chiunque altro, pena la sospensione del servizio di cui all'art. 26.

Tutte le operazioni di manovra, verifica, manutenzione, dalla diramazione fino al punto di consegna sono di competenza esclusiva del Gestore.

Nei tratti di diramazione stradale posti in proprietà privata (sino al contatore incluso, qualora questo si trovi installato all'interno della proprietà privata), tutte le opere di manutenzione, compresi scavi, rinterri, ripristini di opere murarie e stradali, sono a cura ed a carico dell'utente secondo le prescrizioni fornite dal Gestore. In questi casi, il Gestore provvederà alla installazione di una valvola di sezionamento da porre al confine della proprietà privata con la pubblica via, al fine di interrompere la fornitura qualora l'utente non provveda all'esecuzione tempestiva di eventuali interventi di riparazione di sua competenza.

Art. 37 – Apparecchi di misura

I contatori per la misurazione dei consumi idrici sono messi a disposizione ed installati direttamente dal Gestore che ne resta proprietario; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso ed alle necessità dell'utente. I contatori devono essere posizionati in luogo idoneo, di norma al limite tra la proprietà privata e quella pubblica. Eventuale diversa ubicazione deve essere espressamente autorizzata dal Gestore previa verifica tecnica. I contatori devono essere collocati all'interno di un vano contatore realizzato a cura e spese dell'utente seguendo le indicazioni fornite dal Gestore.

AMAM S.p.A. ha la facoltà di:

- ✓ sostituire il contatore, a sue spese, qualora lo ritenga opportuno, garantendo la presenza sul posto dell'utente ove possibile e in caso di assenza trasmettendogli la comunicazione di avvenuta sostituzione; qualora necessario, richiedere allo stesso la modifica dell'impianto interno privato secondo gli standard previsti nel presente regolamento (art. 38 e 39);
- ✓ richiedere all'utente la modifica dell'ubicazione del contatore qualora lo stesso sia installato in un luogo non idoneo, impedendo le necessarie operazioni di verifica, manutenzione o sostituzione. In tal caso, le spese relative allo spostamento del contatore sono a carico dell'utente;
- ✓ di procedere, in caso di inadempienza da parte dell'utente, secondo quanto previsto al Capo V. Restano a carico dell'utente gli eventuali adeguamenti dell'impianto interno.

Tutti i contatori devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora l'utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compresa tra la condotta stradale e il contatore e le stesse siano valutate attuabili dal Gestore, la relativa spesa è a carico dell'utente e le modificazioni sono eseguite dal Gestore previo pagamento del preventivo lavori correlato.

L'utente:

- è responsabile del contatore, della sua buona conservazione , dell'integrità dei relativi sigilli, di eventuali danni e/o guasti che possano avvenire per danneggiamento, dolo o incuria;
- deve comunicare tempestivamente per iscritto al Gestore eventuali manomissioni ed anomalie;
- ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del contatore, assumendosi l'onere delle relative manutenzioni.

Nel vano contatore devono alloggiare esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese alla rimozione di tutti gli elementi estranei. In alternativa provvederà il Gestore con addebito all'utente, come previsto nell'**Allegato A**.

Art. 38 – Impianti interni di acquedotto

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è eseguito a cura e spese dell'utente e resta di sua esclusiva proprietà. Tali opere devono essere eseguite rispettando le norme della buona tecnica, la normativa vigente in materia e le seguenti prescrizioni tecniche generali:

- ⇒ è vietato collegare direttamente le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;

- ⇒ è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
- ⇒ tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- ⇒ qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione fra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere qualunque commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza;
- ⇒ nessuna tubazione dell'impianto può sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzi di smaltimento, pozzi neri o simili;
- ⇒ l'impianto idrico interno deve essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non può essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 39 – Impianti di pompaggio e serbatoi di accumulo

Gli impianti di autoclave devono essere provvisti di apposito serbatoio di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. È vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle condotte di derivazione.

Gli impianti di autoclave devono essere messi in opera a regola d'arte, al fine di impedire ogni possibile ritorno dell'acqua nella rete idrica pubblica secondo le prescrizioni indicate dal Gestore.

Nel caso di nuove costruzioni la presenza dei serbatoi di accumulo con i relativi impianti di sollevamento deve essere indicata negli elaborati progettuali a cui è riferita la concessione edilizia.

I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione mediante un serbatoio. In ogni caso il contatore deve essere posto a monte del serbatoio di accumulo. L'accertamento da parte del Gestore di difformità di quanto sopra disposto costituisce causa di sospensione del servizio come previsto dall'art. 26.

CAPO V – VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 40 – Letture, verifiche e guasti interni e ricalcolo consumi

40.1 Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà

privata, i dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi.

Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:

- ✓ l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina;
- ✓ nel caso in cui l'impossibilità di lettura, sempre per fatto imputabile all'utente, si protragga per un anno, potrà essere disposta la sospensione/limitazione dell'erogazione idrica, previo avviso (art. 26);
- ✓ il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di emettere fatture con consumi presunti con conguaglio una volta effettuata la lettura del contatore.

Nell'eventualità in cui siano stati manomessi i sigilli o sia stata effettuata qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore o si riscontri un suo mal funzionamento per problemi imputabili all'impianto idrico dell'utente, fermo restando la sospensione del servizio e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'art. 20, il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.

È diritto e dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

Il Gestore evidenzierà in fattura i consumi e segnalerà eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E', in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.

Qualora l'utente rilevi lo stato di guasto del contatore o il suo palese imperfetto funzionamento, ha il diritto e l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che questo possa provvedere alla sua sostituzione. Nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria dell'utente, le spese per le riparazioni o l'eventuale sostituzione dell'apparecchio di misura e degli accessori sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore.

L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, anche presso la sede o l'officina dello stesso Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna.

Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute come previsto dall'**Allegato B**.

In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni.

In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.

Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore.

40.2 L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite.

In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria.

La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto all'art. 40.1.

Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico.

Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente.

Il ricalcolo in questo caso è concesso con periodicità non inferiore al triennio.

Art. 41 – Risarcimento danni derivanti da infiltrazioni e modifiche

I locali ubicati sotto la quota stradale devono essere resi stagni in modo adeguato anche attraverso vuoti sanitari, cavedii, impermeabilizzazioni etc, a protezione di eventuali perdite idriche e/ o fognarie e dotati di opportuni sistemi di evacuazione delle acque meteoriche nelle rampe di accesso a detti locali.

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione esistente in fognatura. In particolare, nel caso in cui le acque di scarico non possano defluire per caduta

naturale, esse devono essere riportate alla quota della rete fognaria pubblica mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente. Pertanto, in assenza di confacenti presupposti infrastrutturali, non è in alcun modo ammissibile la richiesta di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni per conseguenza di perdite idriche e fognarie in sede stradale, salvo il caso di fatto doloso o colposo, addebitabile al Gestore, che cagioni un danno ingiusto e salvo il caso di fabbricati esistenti realizzati nel rispetto del regolamento edilizio comunale.

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

a) al punto dove si trova collocato il contatore;

b) al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 42 – Prescrizioni e controlli

Il Gestore si riserva la facoltà di formulare - in sede di contratto - eventuali ulteriori prescrizioni tecniche che riterrà necessarie, prima che siano posti in esercizio gli impianti interni; ha il diritto di effettuare controlli sugli impianti per accertare la loro regolarità, in relazione al presente Regolamento e ai patti contrattuali, oltre che per accertare alterazioni o perdite nelle condutture ed agli apparecchi contatori.

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche ritenute necessarie per il ripristino delle condizioni contrattualmente previste; in caso di inadempienza è suo diritto, previa diffida scritta, sospendere/limitare l'erogazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento, al fine di consentire le verifiche e possa essere accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo da parte dell'utente.

PARTE III

RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Art. 43 – Ambito di vigenza e tipologie di scarichi reflui

La presente sezione del Regolamento è volta all'applicazione delle leggi statali e regionali e delle delibere di ARERA, ed ha lo scopo di stabilire in particolare:

a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;

b) le norme tecniche per gli allacciamenti;

c) le modalità di rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi;

d) i limiti d'accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;

e) le modalità di controllo degli scarichi per quanto attiene agli accertamenti tariffari ed al rispetto dei limiti d'accettabilità e alla verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;

f) le sanzioni amministrative e provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi. I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d'imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.

Gli scarichi si distinguono in:

- Scarichi di **acque reflue domestiche**: tali scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento fognario, compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore; il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;

- Scarichi di **insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche**: per questo tipo di scarico deve essere presentata al comune, dal titolare dello scarico, una dichiarazione che certifichi che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base delle indicazioni della normativa regionale;

- Scarichi di **insediamenti produttivi / Industriali**: per questo tipo di scarico il titolare dello scarico deve presentare all'Ufficio SUAP del Comune competente, l'Istanza per di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale…).

Art. 44 – Definizioni

Ai fini del rilascio per l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 44, per le definizioni si fa riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. 15 maggio 1986, n.27, e successive modificazioni e in particolare:

abitante equivalente: l'A.E. così come definito all'art. 74, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

acque bianche: si intendono le acque meteoriche;

acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante;

acque di raffreddamento a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi temperatura e caratteristiche analitiche diverse dell'acqua prelevata.

acque di raffreddamento non a contatto: acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua prelevata differenziandosi solo per la temperatura;

acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie;

acque nere: acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili o produttivi

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzioni di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività, esercitate nello stabilimento;

acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;

acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

corpi idrici superficiali: i laghi, gli invasi artificiali, i corsi d'acqua naturali o artificiali, ivi compresi i torrenti ed i valloni, il mare

fognatura esterna privata: il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie a servizio delle strade e dei piazzali privati.

insediamento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti agli usi residenziali, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;

nuovo insediamento: ogni insediamento civile, produttivo o di servizio autorizzato della costruzione e/o all'attività in data successiva all'approvazione del presente regolamento;

rete fognaria: sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;

scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;

zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Art. 45 - Obbligo di allacciamento, manutenzioni, pozzi neri

Tutti gli edifici e insediamenti, sia nuovi che esistenti, posizionati all'interno degli agglomerati urbani, così come individuati dalla normativa vigente, devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura previa verifica da parte del gestore.

Il Gestore potrà concedere la deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici, fatta salva la presenza di specifiche criticità ambientali.

Potranno essere esentati dall'obbligo dell'allacciamento, gli edifici o insediamenti che distano dalla fognatura oltre 20 metri più un *coefficiente k* pari a 0,01 metri per metro cubo edificato, nel caso si tratti di nuovo edificio o ristrutturazione di edifici esistenti il coefficiente k sarà pari a 0,03 metri per metro cubo edificato, qualora non siano compresi nell'area di salvaguardia di cui all'art. 94, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Per la determinazione della distanza dalla fognatura di edifici ed insediamenti di civile abitazione, si deve tener conto:

a) del tratto più breve fra la fognatura e il punto più vicino dell'edificio o insediamento da allacciare;

b) nel caso di costruzioni adiacenti (es. villette a schiera), il vincolo della distanza considera l'insieme delle varie proprietà come unica.

Nel caso di mancato allacciamento verranno applicate le norme e le sanzioni amministrative e penali disciplinate dal vigente ordinamento e dal presente Regolamento.

Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali e/o assimilabili, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti riservandosi la facoltà di derogare quanto previsto dal presente Regolamento; tali modalità sono vincolanti per gli utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento per i nuovi allacciamenti.

In caso di nuove lottizzazioni, dovrà essere preventivamente richiesto un parere al Gestore del Servizio Idrico Integrato. A seguito di apposito sopralluogo tecnico, il Gestore potrà rilasciare l'autorizzazione per l'allaccio alla rete comunale di acque nere e/o meteoriche, oppure al sistema di smaltimento tramite fossa Imhoff o pozzo nero. L'importo previsto per il rilascio dell'autorizzazione è indicato nell'Allegato A al presente Regolamento.

45. 1 - MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

I manufatti d'allacciamento, ubicati per necessità in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore. Rimangono a carico del privato le manutenzioni relative al pozzetto d'ispezione con sifone ed eventuale valvola di non ritorno anche se posti in suolo pubblico.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati, e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata e adeguatamente motivata.

È facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione.

Trascorso tale termine il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio come previsto dal presente Regolamento.

Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.

45. 2 - POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

Quando l'Utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale o comunque esista l'obbligo di allaccio, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche *Imhoff*, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato, a cura e spese dell'Utente.

Art. 46 – Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente, previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152 del 2006, dalla L.R. 15 maggio 1986, n. 27, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del Regolamento per la gestione dei servizi di fognatura e depurazione dell'Ambito territoriale.

46. 1 - CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (Titolo IV Capo II D. Lgs. 152/2006). Per gli scarichi derivanti da insediamenti civili, il permesso per l'allacciamento alla fognatura, costituisce anche autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi di tipo produttivo, sono autorizzati dall'Autorità competente previa acquisizione del parere tecnico rilasciato dal Gestore, cui compete l'istruttoria della pratica per il rilascio e stabilire le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico.

L'autorizzazione per gli scarichi di tipo produttivo è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizione contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata.

Nei casi in cui la zona interessata non è servita da pubblica fognatura ma solo da collettore intercomunale, la domanda di autorizzazione deve essere trasmessa solo al Gestore, che valuta di caso in caso, la possibilità di allaccio e scarico dei reflui diretta nel collettore. Tutti gli allacci diretti nel collettore avvengono in "*camerette*" esistenti adottando le specifiche prescrizioni.

Per i piani di lottizzazione civili trovano applicazione le norme riportate di seguito per quanto ordinariamente previsto.

Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore allegando dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti.

I Titolari dell'autorizzazione allo scarico che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione nel caso di scarico in fognatura.

Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'Utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).

Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura certificati ed approvati dal Gestore. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati devono sempre poter accedere per i necessari controlli.

Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.

Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell'Utente.

Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, facendo installare idonei strumenti di misura delle portate.

46. 2 - CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

All'interno della suddetta cameretta, il Gestore, può installare, a spese dell'utente, se trattasi di scarico di tipo produttivo, un sistema di misurazione a contatore ovvero un'ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni del gestore.

La cameretta dovrà essere realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore.

46. 3 - SCARICHI TEMPORANEI DA CANTIERI

Al fine di evitare inquinamento del suolo il Gestore potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e saranno eseguiti dal Gestore a spese del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato nel rispetto degli standard stabiliti dal gestore.

46. 4 - ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:

1. sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;

2. sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;

3. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;

4. sostanze radioattive;

5. scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35°C;

6. sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature. E' inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

- ⇒ arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
- ⇒ danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- ⇒ costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi;

E' sempre vietato lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura, fatto salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, dietro formale autorizzazione del Gestore. Quest'ultimo servizio sarà soggetto alle maggiorazioni tariffarie previste.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

46. 5 - VARIAZIONI DELLO SCARICO

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, come sancito dall'art. 124 comma 12, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione allo scarico, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel caso di subentro nell'esercizio dell'attività produttiva, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra al Gestore.

46. 6 - CESSAZIONE DELLO SCARICO

Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il titolare dell'autorizzazione, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione al Gestore, per gli insediamenti civili, e anche al Comune, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

46. 7 - INOSSERVANZA PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dall'**Allegato A** al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale richiesta all'ente autorizzante della sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla richiesta all'ente autorizzante della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano incidere sulla corretta funzionalità delle reti fognanti dell'impianto di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione

Art. 47 - Allacciamento alla pubblica fognatura

47.1 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Le acque reflue domestiche sono sempre ammesse al conferimento nella rete fognaria, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

La richiesta di allacciamento alla fognatura deve essere presentata dall'utente tramite apposito modulo, secondo le modalità indicate sul sito web del Gestore territorialmente competente.

A seguito della presentazione della domanda, il Gestore effettua un sopralluogo presso l'insediamento per verificare la fattibilità dell'allaccio. Successivamente, previa valutazione ed approvazione dello schema tecnico delle opere di allacciamento redatto e presentato dall'utente, il Gestore rilascia l'autorizzazione necessaria per la realizzazione dell'intervento.

47.2 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Tutte le opere relative all'allacciamento alla pubblica fognatura sono **a** totale carico dell'utente, il quale è tenuto a realizzarle in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal Gestore e nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, l'utente è responsabile di:

- La progettazione e la realizzazione della condotta di allaccio dalla rete interna dell'edificio fino al pozzetto d'ispezione collocato al confine tra proprietà privata e suolo pubblico.
- La costruzione e manutenzione del pozzetto d'ispezione stesso, che rappresenta il punto di separazione tra la responsabilità dell'utente e quella del Gestore.
- L'esecuzione di tutte le opere necessarie all'interno e all'esterno della proprietà privata, compresi eventuali ripristini di pavimentazioni, spostamento di sottoservizi (acquedotto, elettricità, ecc.), e ogni altra lavorazione accessoria.

Il Gestore è responsabile esclusivamente della condotta principale della rete fognaria e del relativo pozzetto di sua competenza, situato a valle del punto di allaccio.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Gestore può effettuare sopralluoghi per verificare la conformità dell'intervento alle prescrizioni tecniche approvate. Al termine dei lavori, l'utente è tenuto a darne comunicazione al Gestore.

Non è previsto alcun termine imposto dal Gestore per l'esecuzione delle opere, tuttavia l'utente è tenuto a realizzarle con tempestività e a garantirne la regolarità e funzionalità.

47.3 - PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

L'allacciamento alla rete fognaria è subordinato al rilascio di uno specifico permesso, da richiedersi mediante presentazione di apposita domanda corredata della documentazione tecnica prevista (art. 124, comma 11, D.Lgs. 152/2006) e della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.

La documentazione include, tra l'altro:

- ✓ planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- ✓ pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, il condotto fognario di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- ✓ sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- ✓ i disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- ✓ relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
  - nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
  - indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;

- caratteristiche della fognatura cui lo scarico è allacciato;
- numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
- ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
- caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato;
- numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo.

Tutti i progetti devono essere firmati congiuntamente dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto, dichiarando sotto la sua responsabilità, che i dati fomiti rispondono a verità e che le caratteristiche dei liquami scaricati presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Deve essere sempre richiesta prima l'autorizzazione allo scarico di cui al presente Regolamento e successivamente il permesso di allacciamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile. Solo in questi specifici casi il permesso di allacciamento costituisce anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per le unità abitative di modeste dimensioni è sufficiente la presentazione di copia della concessione edilizia unitamente ad una tavola schematica della rete fognaria interna.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga del Gestore, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca e comunque ogni azienda deve avere un proprio pozzetto di controllo prima dell'immissione dei propri reflui con quelli derivanti da altri insediamenti.

Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

E' facoltà del Gestore, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

Art. 48 - Esecuzione delle opere d'allacciamento

Le modalità, i criteri tecnici dell'allacciamento e le caratteristiche delle fognature interne sono stabilite dal Gestore.

Per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata, in ossequio anche alle norme di RQTI.

La verifica sull'affidabilità delle condotte e degli altri eventuali impianti (pozzetti d'ispezione ecc...), dal punto di vista progettuale e della loro realizzazione, è compito specifico dell'Autorità che approva il progetto e del collaudatore delle opere o del direttore dei lavori.

Le opere d'allacciamento, sia su suolo pubblico che su suolo privato, non sono eseguite dal Gestore, ma sono a completo carico dell'Utente, che provvede direttamente alla loro realizzazione nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore.

In via eccezionale, ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore, da un'impresa che dimostri di possedere idonea capacità tecnica ed organizzativa.

Nel caso in cui l'Utente realizzi in maniera autonoma le opere di allacciamento su suolo pubblico alla rete fognaria e di depurazione, sono fatte salve:

a) l'esonero dalla responsabilità civile e penale del gestore per eventuali danni alla rete e a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali impropri;

b) la sottoposizione di tali allacciamenti a verifica e collaudo da parte del Gestore, che realizzerà il collegamento della tubazione di allacciamento alla propria rete fognaria e di depurazione, dietro pagamento di apposita tariffa predefinita dall'ATI Messina o, in mancanza, dal Gestore.

Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche e nei termini stabiliti dal Gestore; diversamente il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio.

Il Gestore, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di richiedere all'Utente l'installazione di una valvola di non ritorno sullo scarico a spese dell'Utente.

Art. 49 – Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura

Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrapressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per tali motivi si prescrive l'obbligo di installare una valvola di non ritorno. Per nessuna ragione il Gestore

potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'Utente L'impianto di sollevamento deve essere dotato, di norma, di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire preferibilmente a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione e sifone tipo *firenze* al limite della proprietà.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della fognatura.

PARTE IV

NORME FINALI

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci di AMAM SpA, sul cui sito verrà pubblicato.

Esso costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua approvazione e comunque dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale www.amam.it.

Art. 51 – Modifiche al rapporto

In caso di modifiche alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore ha facoltà di effettuarle impegnandosi a renderle note agli utenti con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 52 – Variazioni al Regolamento ed efficacia

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale, in conformità con quanto disposto dalle autorità di competenza.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale salvo modifiche necessarie all'adeguamento alla normativa emanata dall'ARERA, comprese eventuali deroghe concesse al gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.

Le future revisioni apportate al Regolamento, concordate tra il Gestore e l'Autorità di Ambito, sentito il parere delle Associazioni Consumatori maggiormente rappresentative, saranno portate a conoscenza degli utenti finali.

Le modifiche avranno efficacia per tutti i contratti in essere, decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione.

Gli Allegati al presente Regolamento ne formano parte integrante e potranno essere modificati con le medesime modalità e forme previste per il testo articolato e, salvo altra esigenza di adeguamento dispositivo, dovranno essere revisionati anch'essi ogni tre anni.

Art. 53 – Utenze preesistenti

I contratti d'utenza stipulati s'intendono automaticamente ricompresi e rinnovati a termini del presente Regolamento.

Le reti idriche e gli allacci preesistenti, in merito agli obblighi manutentivi e di vigilanza, nonché al regime delle responsabilità, sono gestiti secondo quanto si disciplina nel presente Regolamento, in ossequio alle norme e alle disposizioni di settore.

Art. 54 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nelle singole sezioni del presente Regolamento, vale l'applicazione di principio della sezione in cui viene disciplinato

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disciplinano le norme nazionali e comunitarie di settore e le disposizioni di ARERA e ATI Messina, nonché, in quanto compatibili, si applicano altresì le norme comunali, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.

ALLEGATO A - COSTI CONTRATTUALI E PENALITÀ PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA STIPULA CONTRATTO E INSTALLAZIONE CONTATORE		
SPESE CONTRATTUALI E CONTATORE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
60,00 €	16,00 €	**76,00 €**

ATTIVAZIONE PRESA SINGOLA (DISTACCO DA CONTATORE CONDOMINIALE) STIPULA CONTRATTO E INSTALLAZIONE CONTATORE		
SPESE CONTRATTUALI E CONTATORE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
60,00 €	16,00 €	**76,00 €**
In caso di morosità del condominio, all'importo dovuto sarà aggiunto anche il pagamento del debito relativo al richiedente della presa singola.		

SUBENTRO / RIATTIVAZIONE FORNITURA		
SPESE CONTRATTUALI E CONTATORE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
60,00 €	16,00 €	**76,00 €**

DISATTIVAZIONE FORNITURA RESCISSIONE CONTRATTO E APPLICAZIONE SIGILLI		
SPESE AMMINISTRATIVE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
33,35 €	16,00 €	**49,35 €**

VOLTURA RESCISSIONE CONTRATTO PRECEDENTE INTESTATARIO STIPULA CONTRATTO NUOVO INTESTATARIO		
SPESE AMMINISTRATIVE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
30,00 €	16,00 €	**46,00 €**

VOLTURA PER EREDI RESCISSIONE CONTRATTO PRECEDENTE INTESTATARIO STIPULA CONTRATTO NUOVO INTESTATARIO		
SPESE AMMINISTRATIVE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
0,00 €	16,00 €	**16,00 €**

CERTIFICATO DI REGOLARE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA
SPESE AMMINISTRATIVE (IVA 10% ESCLUSA)
45,00 €

AUTORIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE COMUNALE ACQUE NERE		
DIRITTI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA E GESTIONE	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
4,00 €	16,00 €	**20,00 €**

RICHIESTA DI SUSSISTENZA E SUFFICIENZA DI RETE IDRICA E FOGNARIA		
SPESE AMMINISTRATIVE (IVA 10% ESCLUSA)	**MARCA DA BOLLO**	**TOT IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
45,00 €	16,00 €	**61,00 €**

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO UTENZA CAT. 04 - 06 - 08 - 12 - 16			
MOROSITÀ	**ACCONTO**	**MAX RATE**	**IMPORTO MINIMO SINGOLA RATA**
FINO A 2.500 €	20% DEL TOTALE	/	150,00 €
DA 2.501 € A 5.000 €	20% DEL TOTALE	/	300,00 €
DA 5.001 € A 10.000 €	20% DEL TOTALE	/	400,00 €
DA 10.001 € A 40.000 €	20% DEL TOTALE	30	400,00 €
OLTRE 40.000 €	10% DEL TOTALE	36	150 € + Fidejussione

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO UTENZA CAT. 02			
ISEE	**ACCONTO**	**MAX RATE**	**IMPORTO MINIMO SINGOLA RATA**
SUPERIORE A 9.530,00 €	10% DEL TOTALE	30	60,00 €
NON SUPERIORE A 9.530,00 €	/	36	50,00 €

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO UTENZA CAT. 14		
ACCONTO	**MAX RATE**	**IMPORTO MINIMO SINGOLA RATA**
10% DEL TOTALE	36	60,00 € PER OGNI UNITÀ ABITATIVA

INSTALLAZIONE / RIMOZIONE LIMITATORE DI PORTATA PER MOROSITÀ	
SPESE AMMINISTRATIVE (IVA 10% ESCLUSA)	
INSTALLAZIONE	50,00 €
RIMOZIONE	50,00 €

INSTALLAZIONE / RIMOZIONE SIGILLI PER MOROSITÀ	
SPESE AMMINISTRATIVE (IVA 10% ESCLUSA)	
INSTALLAZIONE	50,00 €
RIMOZIONE	50,00 €

MANCATO INTERVENETO PROGRAMMATO	
IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)	100,00 €

MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI	
IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)	100 € PER OGNI ANNO DI IRREGOLARITÀ CONTRATTUALE

ULTERIORI VIOLAZIONI
RIVENDITA ILLECITA ACQUA POTABILE
USO IMPROPRIO DELLA RETE FOGNARIA
UTILIZZO NON AUTORIZZATO DELL'ACQUA PUBBLICA
USO IMPROPRIO DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO E MANCATA COMUNICAZIONE DELLA ROTTURA DEI RELATIVI SIGILLI
RIMOZIONE NON AUTORIZZATA DEI SIGILLI DEL CONTATORE
PRELIEVI E ALLACCI IDRICI E FOGNARI ABUSIVI
MANOMISSIONE DEL CONTATORE, DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Il Gestore si riserva il diritto di segnalare la violazione alle autorità competenti per l'accertamento dei fatti e l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative/penali previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO B - TARIFFARIO DEI SERVIZI TECNICI E ACCESSORI

ALLACCIO FINO A UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 2 m (escluse spese contrattuali)			
DIAMETRO CONTATORE	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
FINO A DN 1"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**500,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**750,00 €**
DA DN 1" FINO A DN 2"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**700,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**1.000,00 €**

ALLACCIO OLTRE I 2 m FINO A 5 m (escluse spese contrattuali)			
DIAMETRO CONTATORE	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
FINO A DN 1"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**800,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**1.000,00 €**
DA DN 1" FINO A DN 2"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**1.200,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**1.500,00 €**

ALLACCIO OLTRE I 5 m FINO A 10 m (escluse spese contrattuali)			
DIAMETRO CONTATORE	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
FINO A DN 1"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**1.000,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**1.500,00 €**
DA DN 1" FINO A DN 2"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A CORPO	**1.600,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A CORPO	**1.800,00 €**

ALLACCIO OLTRE I 10 m (escluse spese contrattuali)			
DIAMETRO CONTATORE	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
FINO A DN 1"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A METRO	**50,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A METRO	**125,00 €**
DA DN 1" FINO A DN 2"	ALLACCIO SU STRADA NON ASFALTATA	A METRO	**100,00 €**
	ALLACCIO SU STRADA ASFALTATA	A METRO	**135,00 €**

MAGGIORAZIONI PER REALIZZAZIONE ALLACCIO (escluse spese contrattuali)		
DESCRIZIONE	**UNITÀ DI MISURA**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**
SCAVO CON MEZZO MECCANICO PROFONDITÀ: DA 50 cm A 150 cm	A CORPO	**400,00 €**
SCAVO CON MEZZO MECCANICO PROFONDITÀ: DA 150 cm A 300 cm	A CORPO	**800,00 €**

SOSTITUZIONE CONTATORE		**VERIFICA CONTATORE**	
GUASTO IMPUTABILE ALL'UTENTE		**GUASTO IMPUTABILE ALL'UTENTE**	
IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)	**90,00 €**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**	**90,00 €**

ACCERTAMENTI ANALITICI DI LABORATORIO		**SOPRALLUOGO TECNICO**	
IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)	**120,00 €**	**IMPORTO (IVA 10% ESCLUSA)**	**100,00 €**